**Sentenza n.**

**87/2025**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**LA CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA**

composta dai seguenti Magistrati

Leonardo Venturini Presidente

Elena Papa Consigliere

Marco Scognamiglio Primo referendario relatore

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 63195 del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale nei confronti di Erik Palazzoni, nato il 7 maggio 1980 a Perugia (PG) (cf.: PLZRKE80E07G478Q) e residente a Chianciano terme (SI), via E. Montale, n. 11;

**ESAMINATI** gli atti e documenti del giudizio;

**UDITI** nella pubblica udienza del 5 giugno 2025, con l'assistenza del Segretario Simonetta Sieni: il relatore primo referendario Marco Scognamiglio, il Sostituto Procuratore Generale Massimo Lupi, nessuno presente per il convenuto;

ritenuto in

**FATTO**

**1.** Con atto di citazione depositato il 23 dicembre 2024, la Procura regionale ha chiamato in giudizio il convenuto indicato in epigrafe, per

chiederne la condanna al risarcimento del presunto danno, quantificato da parte attrice in 10.372,58 euro, in favore del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza (quale Amministrazione di appartenenza) e del Ministero dell'Economia - Ragioneria Generale dello Stato (quale Amministrazione erogatrice dello stipendio), oltre alla rivalutazione monetaria dalla data dell'evento lesivo, agli interessi legali dalla data di pubblicazione dell'eventuale sentenza di condanna e alle spese di giustizia.

**1.1.** Il procedimento istruttorio della Procura trae origine da una segnalazione il 25 agosto 2023, trasmessa dal Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Reparto mobile di Firenze, riguardante l'informativa in ordine all'esercizio dell'azione penale nei confronti del convenuto, Assistente Capo della Polizia di Stato in servizio presso il medesimo Reparto, indagato per i reati di falso in atto pubblico e truffa aggravata ai danni dello Stato.

**1.2.** Le condotte illecite contestate sono emerse nell'ambito di un controllo amministrativo avviato nel novembre 2022 dal competente ufficio dello stesso Reparto Mobile, in relazione alla prolungata assenza dal servizio del convenuto, il quale risultava in congedo per malattia fin dal 1° marzo 2022, avendo reiteratamente comunicato la propria indisponibilità al servizio per ragioni di salute, trasmettendo la relativa documentazione medica a mezzo posta elettronica.

Tuttavia, le verifiche esperite dal personale incaricato hanno fatto emergere significative anomalie nei certificati medici prodotti. Alcuni di essi presentavano una struttura grafica e testuale perfettamente

sovrapponibile a documenti già acquisiti agli atti dell'Amministrazione, dai quali differivano esclusivamente per la data apposta nella parte superiore. L'ipotesi di contraffazione è stata successivamente avvalorata dal medico che, in apparenza, risultava aver rilasciato quei certificati, ma che ha invece disconosciuto la documentazione, così confermando l'alterazione fraudolenta degli atti.

**1.3.** Sulla base degli elementi acquisiti, la Procura ritiene quindi integrata la fattispecie della responsabilità amministrativa per danno erariale a carico del convenuto, individuando due profili di pregiudizio per la finanza pubblica.

**1.3.1.** Il primo concerne gli emolumenti percepiti dal convenuto in costanza di assenza non giustificata, per un totale di settantotto giornate di servizio, quantificato – sulla base della retribuzione lorda giornaliera – in 6.872,58 euro.

**1.3.2.** tale danno diretto si affianca la richiesta di un risarcimento per il danno all'immagine patito dall'Amministrazione, il cui fondamento normativo la Procura rinviene nell'art. 55-*quinquies* del decreto legislativo n. 165 del 2001.

La gravità della condotta – consistita nella ripetuta falsificazione di certificati medici da parte di un pubblico ufficiale investito di funzioni di tutela dell'ordine pubblico – avrebbe infatti, in tesi attrice, determinato una lesione al prestigio e alla credibilità della Polizia di Stato, che la Procura ritiene particolarmente rilevante all'interno dell'apparato amministrativo e determina quindi in 3.500,00 euro, corrispondenti a poco più della metà del danno patrimoniale diretto.

**1.3.3.** Ne deriva, dunque, la richiesta di condanna ad un risarcimento complessivo pari a 10.372,58 euro, in favore del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza (quale Amministrazione di appartenenza del convenuto) e del Ministero dell'Economia - Ragioneria Generale dello Stato (quale Amministrazione erogatrice dello stipendio nei confronti del convenuto e competente ad effettuare decurtazioni sullo stesso).

**2.** Il convenuto non si è costituito.

**3.** All'udienza di discussione, Il Pubblico Ministero ha chiesto di dichiararsi la contumacia del convenuto ed ha insistito per le conclusioni già rassegnate.

Considerato in

**DIRITTO**

**1.** La pretesa erariale azionata dalla Procura è volta a ottenere la condanna del convenuto, Assistente Capo della Polizia di Stato, per aver reiteratamente trasmesso certificazioni mediche risultate contraffatte, al fine di giustificare l'assenza dal servizio per settantotto giornate complessive, durante le quali ha indebitamente percepito il trattamento economico ordinario. Il danno patrimoniale è quantificato da parte attrice in 6.872,58 euro, pari alla retribuzione lorda corrisposta per i giorni di assenza non giustificata. A tale posta si affianca il danno all'immagine dell'Amministrazione, valutato dalla Procura in 3.500,00 euro, in ragione della gravità e reiterazione della condotta. L'importo complessivamente richiesto ammonta quindi a 10.372,58 euro, oltre rivalutazione, interessi e spese di giustizia.

**2.** Va dichiarata la contumacia del convenuto, in quanto l'atto di citazione sia il decreto di fissazione dell'udienza risultano regolarmente notificati presso la sua residenza anagrafica; tale indirizzo è confermato da un certificato di residenza aggiornato ed è altresì l'unico dichiarato dallo stesso convenuto negli atti acquisiti al fascicolo penale.

**3.** Nel merito, la domanda è meritevole di accoglimento, con conseguente condanna del convenuto al risarcimento 10.372,58 euro, in favore del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, oltre agli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza.

**3.1.** Preliminarmente, si rileva la sussistenza del rapporto di servizio idoneo a radicare la giurisdizione della Corte dei conti, posto che il convenuto, nel periodo oggetto di contestazione – ovvero da aprile 2022 ad agosto 2022 – risultava rivestire la qualifica di Assistente Capo della Polizia di Stato, in forza presso il Reparto mobile di Firenze, Dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno, configurandosi, pertanto, un rapporto d'impiego pubblico alle dipendenze dell'Amministrazione statale.

**3.2.** È parimenti acclarata la sussistenza dell'elemento oggettivo dell'illecito, consistente nell'indebita percezione di emolumenti pubblici, in correlazione ad assenze dal servizio non giustificate secondo le disposizioni normative vigenti.

**3.2.1.** Giova premettere che, per il personale della Polizia di Stato, l'obbligo di giustificare le assenze per motivi di salute mediante tempestiva trasmissione, all'ufficio competente dell'Amministrazione di

appartenenza, di idoneo certificato medico attestante diagnosi e prognosi, è prescritto da specifica disciplina contenuta all'art. 61 del d.P.R. n. 782/1985, recante il Regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Tali obblighi sono stati, altresì, puntualmente richiamati all'interno del Reparto Mobile di Firenze, presso il quale prestava servizio il convenuto, mediante apposita circolare diramata nel febbraio 2022.

**3.2.2.** Nonostante tali prescrizioni, gli elementi probatori raccolti comprovano che il convenuto ha fraudolentemente eluso la normativa di riferimento, procedendo alla falsificazione di certificazioni mediche al fine di giustificare numerose giornate di assenza dal servizio.

Nel dettaglio, è emerso che il convenuto ha alterato mediante copia e manipolazione digitale tre certificati medici originariamente autentici – rilasciati, rispettivamente, in data 14 aprile 2022, 19 maggio 2022 e 19 luglio 2022 – con l'intento di modificarne le date di rilascio e moltiplicare indebitamente i periodi di congedo retribuito.

**3.2.3.** La condotta ha portato alla produzione di sei certificati falsi, apparentemente attribuibili al medico curante, autore dei certificati genuini, allo scopo di indurre in errore l'Amministrazione e ottenere reiterate erogazioni indebite di trattamento economico.

Nello specifico:

- mediante la manipolazione del certificato del 14 aprile 2022, recante una prognosi di 11 giorni, il convenuto ha ottenuto un'ulteriore indebita copertura per 20 giorni;
- alterando il certificato del 19 maggio 2022, con prognosi di 15

giorni, ha beneficiato indebitamente di ulteriori 44 giorni;

- modificando il certificato del 19 luglio 2022, con prognosi di 14 giorni, ha ottenuto ulteriori 14 giorni di congedo retribuito non spettanti.

In totale, quindi, il convenuto ha fruito indebitamente di settantotto giorni di assenza retribuita, coperti da certificazioni mendaci.

**3.3.** Risulta altresì comprovata la sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo in capo al convenuto, come emerge dalle articolate modalità di contraffazione messe in atto per la formazione di certificazioni apparentemente autentiche, ma in realtà artefatte.

La gravità e sistematicità della condotta, unitamente alla perfetta sovrapponibilità dei certificati falsificati rispetto a quelli autentici nonché alle dichiarazioni di disconoscimento rese dal medico, escludono qualsivoglia ipotesi alternativa di ricostruzione dei fatti, sia sul piano dell'antigiuridicità dell'agire che su quello dell'elemento soggettivo.

**3.4.** La condotta illecita ascritta al convenuto ha cagionato un primo segmento di danno erariale, quantificabile nell'importo di 6.872,58 euro, corrispondente al valore economico delle giornate di assenza dal servizio fruite a titolo di congedo per malattia, sulla base di certificazioni sanitarie successivamente accertate come artefatte.

L'Amministrazione di appartenenza, indotta in errore dalla produzione di certificazioni mediche mendaci, ha sostenuto un esborso privo di legittimo fondamento, in quanto i suddetti certificati attestavano falsamente l'esistenza di condizioni patologiche in realtà insussistenti, celando un'assenza arbitraria e illecita dal servizio.

Il danno così determinatosi si connota per i caratteri della certezza,

attualità e diretta imputabilità alla condotta dolosa del convenuto, incidendo negativamente sull'equilibrio economico-finanziario dell'ente pubblico di appartenenza e traducendosi in un impiego distorto e antieconomico delle risorse pubbliche. In simili evenienze, la responsabilità amministrativo-contabile si fonda sulla lesione del vincolo fiduciario che deve necessariamente sussistere tra l'Amministrazione e i propri dipendenti, affinché l'azione amministrativa possa esplicarsi secondo i canoni di legalità, efficienza, economicità e buon andamento.

Tale pregiudizio si configura quale danno patrimoniale diretto, in quanto scaturente in via immediata e diretta dalla corresponsione di emolumenti stipendiali in difetto della relativa controprestazione lavorativa. Le somme erogate risultano, pertanto, sprovviste di causa giustificativa, essendo fondate su documentazione fraudolenta, con conseguente violazione del principio di sinallagma funzionale che informa il rapporto di pubblico impiego (cfr. Corte dei conti, Sez. II App., sent. 13 aprile 2022, n. 154; Sez. Umbria, sent. 7 febbraio 2023, n. 9).

Tale qualificazione trova conferma anche nel dato normativo: l'art. 55-*quinquies* del D.lgs. n. 165/2001, oltre alle responsabilità penale e disciplinare, prevede infatti, al secondo comma, l'obbligo per il dipendente pubblico che giustifichi l'assenza dal servizio mediante certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia, di risarcire il danno patrimoniale pari al compenso indebitamente percepito (comma 2).

**3.5.** Una voce ulteriore di danno erariale è costituita dal pregiudizio

all'immagine dell'Amministrazione, derivante dalla condotta fraudolenta di assenteismo qui contestata, che si ritiene equo quantificare in 3.500,00 euro, come da prospettazione di parte attrice.

**3.5.1.** La consolidata della Corte dei conti riconosce che il danno all'immagine derivante da comportamenti fraudolenti di assenteismo da parte di dipendenti pubblici costituisce una fattispecie speciale, disciplinata dagli articoli 55-*quater* e 55-*quinquies* del D.Lgs. n. 165/2001, come modificati dalla Legge n. 150/2009 e successivi interventi normativi. Questa disciplina speciale si distingue e deroga rispetto alla previsione generale dell'art. 17, comma 30-*ter*, del D.L. n. 78/2009, in quanto non richiede il previo accertamento della responsabilità penale (cfr., tra le molte: Corte dei conti, Sez. II App., sent. 27 maggio 2020, n. 14; Sez. Umbria, sent. 7 febbraio 2023, n. 9; 10 febbraio 2022, n. 3). L'autonomia del procedimento contabile è espressamente sancita dall'art. 55-*quinquies*, comma 2, che afferma la responsabilità amministrativa "ferme restando la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni".

**3.5.2.** La quantificazione del danno all'immagine deve avvenire in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c., tenendo conto della gravità della condotta, del clamore mediatico suscitato e dell'impatto negativo percepito sia all'interno che all'esterno dell'Amministrazione.

**3.5.2.1.** In via preliminare, occorre precisare che non trova applicazione, nel caso di specie, la presunzione legale prevista dall'art. 1, comma 1-sexies, della Legge n. 20 del 1994, secondo cui il danno all'immagine è determinato, salvo prova contraria, in misura pari al

doppio dell'utilità illecitamente percepita dal dipendente. Tale disposizione, infatti, presuppone, ai fini della sua operatività, l'accertamento con sentenza passata in giudicato della commissione di un reato contro la Pubblica Amministrazione; circostanza che, nella fattispecie in esame, non risulta verificata.

**3.5.2.2.** In assenza di presunzioni legali applicabili, la determinazione del danno deve fondarsi sugli ulteriori criteri elaborati dalla giurisprudenza contabile (cfr. Corte dei conti, Sez. I App., sent. 24 luglio 2024, n. 170; 15 novembre 2022, n. 332).

**3.5.2.3.** Tra i criteri rilevanti per determinare il danno arrecato all'immagine della Pubblica amministrazione, figurano la gravità della condotta (v. ad es. Sez. Toscana, sent. 14 giugno 2023, n. 172) il clamore mediatico (Sez. App. Sicilia, sent. 29 aprile 2021, n. 68) e l'effetto lesivo percepito all'interno dell'organizzazione (cd. *clamor fori* "interno": cfr. Sez. II App., sent. 8 febbraio 2024, n. 60).

**3.5.2.4.** Nel caso in esame, la condotta è aggravata dalla qualifica rivestita dal dipendente, che comportava un più elevato dovere di correttezza e diligenza, nonché dalla reiterazione degli episodi fraudolenti in un arco temporale ristretto. Ulteriore rilevanza assume l'eco interna suscitata dalla vicenda, come dimostrato dalle numerose segnalazioni pervenute da diversi uffici dell'Amministrazione, dall'attivazione di procedimenti disciplinari e dalla necessità di riscontri esterni, tra cui il coinvolgimento del medico curante.

**3.5.3.** Tenuto conto della gravità e della reiterazione della condotta, della qualifica rivestita dal dipendente e del rilevante impatto che

l'accaduto ha avuto all'interno dell'Amministrazione, il Collegio ritiene congrua la quantificazione del danno all'immagine proposta da parte attrice, pari a circa la metà del danno patrimoniale diretto.

**3.6.** Alla luce di quanto accertato, il danno erariale complessivamente arrecato dall'odierno convenuto ammonta a 10.372,58 euro, somma che comprende sia le retribuzioni indebitamente percepite, sia il danno all'immagine subito dall'Amministrazione. Su tale importo dovrà essere applicata la rivalutazione monetaria, da calcolarsi a decorrere dalle singole date in cui si sono verificati gli esborsi indebiti, ossia in corrispondenza dei pagamenti delle mensilità che includono le giornate di assenza ingiustificata, e in proporzione a ciascun versamento.

A tale somma, così rivalutata, andranno aggiunti gli interessi legali con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettivo soddisfo

**3.7.** L'importo complessivamente dovuto a titolo risarcitorio è integralmente da riconoscersi in favore del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, quale Amministrazione di appartenenza del convenuto e titolare della posizione giuridica lesa, trattandosi dell'ente che ha subito il pregiudizio patrimoniale diretto e la compromissione della propria immagine istituzionale.

Diversamente, non rileva ai fini della titolarità del credito risarcitorio il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato, il quale si limita ad assumere la funzione meramente materiale di soggetto pagatore degli emolumenti, in forza della centralizzazione

del sistema di spesa pubblica. Esso non ha subito alcuna lesione diretta nella propria sfera giuridico-patrimoniale, né assume un ruolo sostanziale nel rapporto di impiego, restando estraneo rispetto alla concreta relazione funzionale tra il dipendente e l'Amministrazione danneggiata.

**4.** Le spese legali seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

**P.Q.M.**

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana, definitivamente pronunciando sul giudizio in epigrafe:

- condanna il convenuto al pagamento in favore del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, della somma complessiva di 10.372,58 euro, a titolo di risarcimento del danno erariale;

sulla somma così determinata vanno computati la rivalutazione monetaria dalle singole date di corresponsione degli importi indebitamente percepiti e gli interessi legali dalla data di deposito della presente sentenza e fino al soddisfo;

- condanna altresì il convenuto al pagamento delle spese di giustizia, che si liquidano in euro 417,43.= (Quattrocentodiciassette/43.=)

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Firenze,

in esito alla pubblica udienza del 5 giugno 2025

Il Giudice estensore Il Presidente

| | |
|---|---|
| Marco Scognamiglio | Leonardo Venturini |
| f.to digitalmente | f.to digitalmente |
| Depositata in Segreteria il 27/06/2025 | |
| | Il Funzionario |
| | Daniele Iliceto |
| | f.to digitalmente |